Comune di Borgomanero

Corso Cavour 16
28021 - Borgomanero (NO)

P.I. 00426580031 C.F. 82001370038

Capitolato speciale di Polizza
"All Risks Opere d'arte"

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/12/2031

Frazionamento: Annuale

C.I.G.: _____

DESCRIZIONE UBICAZIONI DEI BENI ASSICURATI

Denominazione	Municipio del Comune di Borgomanero
Indirizzo	Corso Camillo Benso Conte di Cavour 16 – 28021 Borgomanero
Base di valutazione	a) Per i beni indicati nell'Allegato 1: Stima accettata (perizia effettuata nell'anno 2008); b) Per i beni inclusi successivamente: – con perizia: Stima accettata; – senza perizia: Valore dichiarato.
Valore beni assicurati	Allegato 1 - Elenco opere
Protezioni sede espositiva	Allegato 2 - Protezioni sedi espositive

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione
il contratto di assicurazione;

Contraente
il soggetto che stipula l'assicurazione;

Deprezzamento
la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;

Indennizzo
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Polizza
il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità;

Premio
la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro;

Società
l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

Stima accettata
il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;

Valore commerciale
il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;

Valore dichiarato
il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI

1.1 Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

1.2 - Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del Rischio – Modifiche Del Rischio Buona Fede – Diminuzione Ed Aggravamento Del Rischio – Revisione Del Prezzo
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Rimane fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio. A tal proposito, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali. Il Contraente entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo fra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, nel caso in cui la Società non abbia rinunciato alla facoltà di recesso prevista dall'art. 1.5 (opzione migliorativa), la stessa potrà recedere dal contratto a decorrere dalla prima scadenza anniversaria del contratto. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di Rischio e, pertanto, a tal fine, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'Assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.
A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c..

1.3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio (opzione base)
A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 convengono espressamente che:
a) il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
b) se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
c) i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi;
d) i termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga.
Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio (opzione migliorativa)
A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 convengono espressamente che:
a) il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
b) se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;

c) i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi;
d) i termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga;
e) resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

1.4 - Durata del contratto (opzione base)

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.4 - Durata del contratto (opzione migliorativa)

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

1.5 - Recesso in caso di sinistro (opzione base)

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.5 - Recesso in caso di sinistro (opzione migliorativa)

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente ha la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato alla Società almeno 90 giorni prima di detta scadenza.

1.6 Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., ciascuna Società Coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

1.7 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a

tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art. 1910 c.c..
In caso di sinistro non coperto o in mancanza di operatività per qualsiasi motivo delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

1.8 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail e/o PEC indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.9 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.

1.10 Foro competente
Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.11 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 Clausola broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad ANTEA S.r.l. con sede a Saronno in via Varese, 78 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
f) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 3,00% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

1.13 Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione);
e) sinistri senza seguito;
f) sinistri relativamente ai quali la Società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

1.14 Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all'art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

1.16 Regolazione e conguaglio del premio

Premesso che il Contraente può variare il valore assicurato nel corso dell'annualità assicurativa, il premio annuo convenuto potrà essere soggetto a regolazione premio al termine del periodo assicurativo annuale o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo – per i beni acquisiti/presi in carico sono necessari fotografie, valore, dettaglio ed eventuale perizia –. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta trascorso il quale la Società liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio), fermo il suo diritto ad agire giudizialmente nei confronti del Contraente.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

1.17 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.18 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, si procederà alla liquidazione

separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto.
Col consenso di uno o più dei terzi interessati, l'indennizzo può essere tuttavia pagato per le relative quote nei confronti del Contraente.

SEZIONE 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI

2.1 Oggetto dell'assicurazione
Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni, materiali e diretti, subiti dagli oggetti assicurati a seguito di qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso, che ne provochino la perdita, la distruzione o il danneggiamento.

2.2 Operatività in caso di furto
In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

2.3 Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
b) i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell'oggetto;
c) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata da personale non specializzato ovvero con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
f) i danni causati, determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;
g) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto.
h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario;
i) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
j) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
k) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l) i danni causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica;
m) i danni subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione degli oggetti stessi;
n) i danni causati a beni assicurati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manosritti, alibi, incunaboli, registri, raccoglitori da mancanza di pagine, fatta eccezione dei beni per i quali esista apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente o da terzo professionista di comprovata esperienza attestante l'integrità degli stessi oppure qualora esista elenco dettagliato delle pagine già mancanti all'atto della sottoscrizione del rischio;
o) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree;
p) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
q) i danni verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni e allagamenti.

2.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
b) denunciare il sinistro all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso scritto al Broker oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

2.5 Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. In caso di disaccordo il terzo Perito interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

2.6 Mandato dei periti

I Periti devono:

1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.4 "Obblighi in caso di sinistro";
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

2.7 Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima dell'80%.

Se l'assicurazione è a stima accettata, sulla base dell'elenco delle opere così come prodotto dall'Ente assicurato, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, per la parte restante si applica il criterio del valore dichiarato.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

2.8 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio si applica per la parte restante.

2.9 Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

2.10 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 2.6 "Mandato dei periti".

2.11 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

2.12 Deprezzamento
In caso di danno materiale parziale al bene assicurato, indennizzabile ai sensi di polizza, l'assicuratore risponderà delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata ed altresì del deprezzamento subito dall'opera assicurata.

2.13 Nuove acquisizioni - dismissioni
Si intendono automaticamente assicurate, fino alla concorrenza di complessivi € 20.000,00, le opere e gli oggetti d'Arte acquistati, acquisiti e/o presi in carico e non di proprietà del Contraente nel corso dell'annualità assicurativa, con effetto e copertura dalle ore 24.00 del giorno in cui vengono collocati nei locali del Contraente.
Nel caso in cui tale limite venisse superato, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società.
Al termine dell'annualità assicurativa, la società procederà ad emettere appendice di regolazione del premio ai sensi dell'art. 1.16, nonché:
a) l'aggiornamento della somma assicurata e del relativo premio per l'annualità successiva, in relazione alle nuove acquisizioni/prese in carico ed alle eventuali alienazioni/restituzioni di beni;
b) al conguaglio del premio per l'annualità assicurativa trascorsa nella misura del 50% del premio conteggiato sul valore complessivo delle opere acquisite/prese in carico e/o alienate/restituite.

2.14 Colpa Grave
Sono comprese nell'assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:
a) colpa grave del Contraente e/o Assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari;
b) dolo e/o colpa grave dei dipendenti o rappresentanti del Contraente e/o Assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.

La presente estensione non comporta oneri per il Contraente.

2.15 Variazioni climatiche
A parziale deroga dell'art. 2.3 "Esclusioni", la garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidificazione dell'aria.

2.16 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia espressamente a surrogarsi, salvo il caso di dolo, nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

2.17 Terremoto

La Società risponde, a parziale deroga dell'art. 2.3 "Esclusioni" lett. p) dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia:

- sono sempre esclusi i danni da inondazioni e/o alluvioni a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia - per i rischi situati sul territorio italiano - viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

2.18 Inondazioni, alluvioni e allagamenti

La Società risponde - a parziale deroga dell'art. 2.3 "Esclusioni" lett. q) delle Condizioni Particolari di Assicurazione - dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:

- a enti mobili all'aperto;
- agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

SEZIONE 3 - GIACENZA (GARANZIA SEMPRE OPERANTE)

L'assicurazione vale esclusivamente per la giacenza dei beni assicurati nelle ubicazioni specificate in polizza.
L'assicurazione vale anche per i trasporti, le movimentazioni e/o gli spostamenti dei beni assicurati all'interno della singola ubicazione, nonché tra un luogo e un altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti.
Nel caso di trasporti dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

1. beni trasportati con qualunque mezzo fino a Euro 100.000,00 siano effettuati da un accompagnatore dotato di telefono cellulare che dovrà garantire la sorveglianza ininterrotta;
2. beni trasportati da Euro 100.000,00 fino a Euro 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e sorvegliate;
3. beni trasportati da Euro 10.000.000,00 fino a Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e sorvegliate da guardiania armata;
4. beni trasportati oltre Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e sorvegliate da guardiania armata. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro.

La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l'imballo siano effettuati da operatori specializzati.

3.1 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza
La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:

a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati dal personale incaricato per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione;
b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nell'Allegato 2;
c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza;
d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte;
e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione qualora indicato nell'Allegato 2, oppure sia attivato servizio di sorveglianza;
f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame, ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.

3.2 Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purchè denunciato entro le 48 ore immediatamente successive alla constatazione dell'evento stesso.

3.3 Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra
La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

3.4 Rottura accidentale di oggetti
La garanzia comprende la rottura di oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine.
Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali di beni fragili e non avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
- l'esame od il riordino dei beni assicurati;
- durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali.

3.5 Estorsione e Rapina
L'assicurazione è estesa all'Estorsione ed alla Rapina, così come definiti nel Codice Penale.

3.6 Trasporto e giacenza verso restauratori
Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di € 20.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l'imballaggio sia effettuato a regola d'arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da persona munita di telefono cellulare e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati.
I suddetti oggetti s'intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno o, qualora i mezzi di chiusura non risultino conformi a quanto predetto, sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.
Per importi superiori a quello indicato nel primo comma del presente articolo, la garanzia è valida a condizione che l'evento venga segnalato anticipatamente e vi sia conferma scritta della Compagnia.

3.7 Esclusione per opere all'aperto
Per le opere d'arte collocate all'aperto, all'esterno dei locali museali s'intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere e i danni da furto.
Inoltre, in caso e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell'integrità delle opere stesse.

3.8 Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

3.9 Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo
La Società indennizzerà tutti i danni materiali causati ai beni assicurati entro i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti previsti di seguito:

Terrorismo	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 Limite di indennizzo 70% delle somme assicurate
Terremoto, inondazioni, alluvioni	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 Limite di indennizzo 70% delle somme assicurate
Franchigia frontale	€ 500,00 € 250,00 (opzione migliorativa 1) € 0,00 (opzione migliorativa 2)

Si prende atto che nel caso in cui non siano operative le condizioni di cui all'Art. 3.1 "Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza" la Società indennizzerà tutti i danni causati ai beni assicurati ma con applicazione di uno scoperto pari al 20% con il minimo di € 500,00.
Opzione migliorativa 1:
Si prende atto che nel caso in cui non siano operative le condizioni di cui all'Art. 3.1 "Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza" la Società indennizzerà tutti i danni causati ai beni assicurati ma con applicazione di uno scoperto pari al 15% con il minimo di € 500,00.
Opzione migliorativa 2:
Si prende atto che nel caso in cui non siano operative le condizioni di cui all'Art. 3.1 "Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza" la Società indennizzerà tutti i danni causati ai beni assicurati ma con applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 500,00.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

REGIME DEL SUBAPPALTO E PRESTAZIONI ACCESSORIE

1. Prestazione principale e divieto di subappalto

Considerata la natura meramente specialistica del presente affidamento, avente a oggetto l'assunzione del rischio e la copertura assicurativa dell'Ente, l'esecuzione della prestazione principale (copertura del rischio dietro pagamento del premio) è riservata per legge esclusivamente a Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Per tale prestazione principale è fatto assoluto divieto di subappalto, pena l'esclusione dalla procedura o la risoluzione di diritto del contratto. Non costituisce subappalto l'eventuale ricorso a rapporti di coassicurazione o riassicurazione.

2. Ammissibilità del subappalto per prestazioni accessorie

In deroga al divieto di cui al punto precedente, e in conformità all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è ammesso il subappalto esclusivamente per le prestazioni accessorie, strumentali e complementari alla gestione dei contratti assicurativi. Tali prestazioni sono individuate tassativamente in:

- Servizi di gestione, istruzione, liquidazione e pagamento dei sinistri (Third Party Administrator - TPA);
- Servizi di stima, accertamento e perizia dei danni;
- Servizi di supporto informatico, fornitura di piattaforme gestionali dedicate e assistenza clienti (Customer Care).

3. Adempimenti a carico del concorrente

L'operatore economico che intenda avvalersi del subappalto per le attività accessorie sopra elencate deve, a pena di esclusione, indicarne specificamente la quota e la tipologia di prestazioni all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) o in apposita dichiarazione allegata alla documentazione amministrativa. L'omessa indicazione delle prestazioni da subappaltare comporta l'impossibilità di ricorrere al subappalto in corso di esecuzione del contratto.

4. Condizioni per l'autorizzazione

L'affidamento in subappalto delle attività accessorie è subordinato al rilascio di preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, alle condizioni previste dall'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. In particolare, il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione ex artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023) e dei requisiti di idoneità professionale specifici per l'attività da svolgere (es. iscrizione ai relativi albi professionali dei periti, ove applicabile).

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 c.c., le Parti dichiarano di conoscere e approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

1.5 Recesso in caso di sinistro
2.4 Obblighi in caso di sinistro
2.5 Procedura per la valutazione del danno
2.6 Mandato dei periti

La Società _____

Il Contraente _____

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato	Comune di Borgomanero Corso Cavour 16 28021 - Borgomanero (NO) P.I. 00426580031 - C.F. 82001370038
Data di decorrenza	Ore 24.00 del 31/12/2026
Data di scadenza	Ore 24.00 del 31/12/2031
Frazionamento	Annuale
Scadenza annuale	Il 31/12 di ogni annualità

Calcolo del premio

Beni assicurati (Euro)	Tasso Lordo (‰)	**Premio annuo lordo (Euro)**
156.100,00		

Tasso lordo promille per beni acquisiti/presi in carico durante il periodo di efficacia della presente copertura:
a) con stima accettata: _____
b) con valore dichiarato: _____

La Società

_____

Il Contraente

_____